

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA

20869 2011

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE-1

Oggetto

Immigrazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Luigi Antonio ROVELLI Presidente -
- Dott. Francesco FELICETTI Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere -
- Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere -
- Dott. Luigi MACIOCE rel. Consigliere -

R.G.N. 20416 anno 2010

Cron. 20869

Rep.

Cdc 14.07.2011

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 20416 del R.G. anno 2010

proposto da:

~~██████████~~ domiciliata in ROMA, viale Carso 23 presso l'avv. Arturo Salerni con l'avv. Raffaele Miraglia del Foro di Bologna che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso *ricorrente -*

**contro**

**Ministero dell'Interno - Questura di Bologna** dom.ti in Roma via del Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge *controricorrenti*

avverso l'ordinanza in data 6.8.2010 del Giudice di Pace di Bologna - udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito, per il ricorrente, l'avv. Mario Angelelli; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI che ha aderito alla relazione

**RILEVA**

1681  
4



Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

**CHE** la nigeriana ██████████ venne espulsa con decreto 8.7.2010 del Prefetto di Ravenna ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/98 ed il Questore ne dispose il trattenimento per 30 gg. presso il CIE di Bologna (trattenimento convalidato); la straniera propose opposizione alla espulsione e l'adito Giudice di Pace con decreto 3.8.2010 sospese l'espulsione sino alla definizione del giudizio di opposizione; il Questore, quindi, richiese la proroga del trattenimento ed il G.d.P. di Bologna, sulla scorta di quanto deciso da Cass. 4544 e 4868 del 2010, fissò udienza per la discussione della richiesta; alla udienza camerale del 6.8.2010 il difensore della straniera produsse il decreto di sospensione ma il GdP, con ordinanza a verbale 6.8.2010, lo dichiarò ininfluenza sul tema della concessione della proroga al trattenimento ed accordò la proroga stessa; **CHE** per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso - denunciando la violazione di legge commessa accordando la proroga pur in presenza di una espulsione *medio tempore* inefficace - resistito da controricorso dell'Amministrazione; **CHE** appare evidente la fondatezza del ricorso, essendo fermo l'orientamento di questa Corte per il quale al giudice della convalida (o della proroga) del trattenimento presso un CIE spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione, quale condizione legittimante *ex lege* il temporaneo restringimento presso un Centro, un controllo che, lungi dall'attingere i profili di validità della espulsione (cognizione spettante al giudice della misura espulsiva), si attesta sulla verifica della esistenza ed efficacia della espulsione (Cass. 17575 del 2010 e 5715 del 2008); **CHE** una espulsione la cui efficacia sia stata, se pur indebitamente, sospesa non può quindi sorreggere alcuna provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero, posto che, contrariamente alla opinione del giudice di pace e dell'Avvocatura, il provvedimento del Questore o la sua richiesta non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, esso essendo finalizzato ad accertamenti di identità, a temporanea protezione o a repe-



rimenti di vettori strumentali ad una espulsione adottata; **CHE**,  
ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere  
trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza

**OSSERVA**

Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte nella relazione - e  
sulle quali l'Avvocatura Generale non ha formulato alcun rilievo  
critico - meritino di essere pienamente condivise. Da tanto conse-  
gue la piena fondatezza del ricorso.

La fondatezza del ricorso comporta l'accoglimento del medesimo,  
la cassazione dell'ordinanza di proroga emessa nella specie dal  
Giudice di Pace di Bologna il 6.08.2010 in assenza del suo  
presupposto, pervenendo alla cassazione senza rinvio del  
provvedimento ai sensi dell'art. 382 comma 3 c.p.c. (più non  
potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo  
disposta). Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza 6.08.2010  
concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna  
l'Amministrazione controricorrente a versare alla stessa le spese  
di giudizio che liquida in € 1.500 (di cui € 200 per esborsi) oltre  
spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella c.d.c. del 14.07.2011.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 19 OTT. 2011



Il Funzionario Giudiziario